

IL RISCATTO DEI PERIODI DI LAUREA

DOTT.SSA MARGHERITA VOLPES

LE FONTI

➤ Normativa di riferimento:

Art. 2, d. lgs. 184/1997, più volte modificato, da ultimo con il d. l. 4/2019.

➤ Cos'è?

- È un istituto che consente di valorizzare a fini pensionistici il proprio corso di studi, attraverso il versamento della corrispondente riserva matematica, a integrale carico dell'interessato.
- Il riscatto è utile sia ai fini della maturazione del diritto che per la determinazione della misura della prestazione pensionistica

I PERIODI RISCATTABILI

1. Il corso legale di studi per il conseguimento della laurea o di un titolo equiparato (dottorati di ricerca, laurea triennale e specialistica, laurea magistrale, diplomi di specializzazione, diploma accademico di primo e secondo livello, diploma di specializzazione accademica, diploma accademico di formazione alla ricerca);
2. Il corso legale di studi conseguiti all'estero, se riconosciuti da università italiane o se comunque hanno valore legale in Italia; ovvero, se rilasciati da Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona dell'11.04.1997, dietro specifico riconoscimento a fini previdenziali da parte del Ministero dell'Istruzione;
3. Due o più corsi di laurea, purché l'interessato abbia effettivamente conseguito il titolo;
4. L'intero periodo di studi o parti di esso.

I PERIODI CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI RISCATTO

1. Non possono essere riscattati gli anni fuori corso;
2. Non possono essere riscattati i periodi già coperti da contribuzione previdenziale in qualsiasi forma pensionistica obbligatoria

I BENEFICIARI E I REQUISITI DI ACCESSO

I beneficiari

1. Gli iscritti ad una gestione pensionistica obbligatoria;
2. I soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non abbiano ancora iniziato l'attività lavorativa e, dunque, non sono mai stati iscritti ad alcuna gestione pensionistica obbligatoria.

I requisiti

1. Avere effettivamente conseguito la laurea o il titolo equiparato;
2. I periodi da riscattare non devono essere coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o da riscatto in nessuna gestione pensionistica obbligatoria;
3. Essere titolari di contribuzione nell'ordinamento pensionistico in cui viene chiesto il riscatto, salvo quanto previsto per i soggetti inoccupati.

LA DOMANDA

- La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio online presente nell'account personale dell'INPS;
- È possibile presentare più domande, anche riferite a diversi corsi di studi.

A seguito della domanda viene quantificato l'onere del riscatto dall'INPS. Il pagamento può avvenire:

- In un'unica soluzione;
- In forma rateizzata: per un massimo di 120 rate mensili e senza l'applicazione di interessi.

N. B. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui i contributi debbano essere utilizzati immediatamente per la liquidazione di una pensione diretta o indiretta o se siano determinanti per accedere alla contribuzione volontaria. Qualora ciò avvenga nel corso del pagamento rateizzato, lo stesso dev'essere interrotto e l'importo restante dev'essere versato in un'unica soluzione.

In caso di interruzione del versamento dell'onere, sarà riconosciuto l'accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all'importo versato

L'ONERE DI RISCATTO

1. Se i periodi da riscattare si collocano nel sistema retributivo, l'onere comprende la riserva matematica necessaria per coprire il beneficio pensionistico. L'importo varia in base a fattori quali l'età, il sesso e le retribuzioni percepite negli ultimi anni.
2. Se i periodi da riscattare si collocano nel sistema contributivo, si applica il metodo di calcolo a percentuale: l'onere è determinato applicando l'aliquota contributiva della gestione in cui opera il riscatto alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla presentazione della domanda e rapportata ai periodi da riscattare

Sul portale INPS è presente il Simulatore del riscatto di laurea, che consente di calcolare l'ammontare dell'onere da riscatto.

IL RISCATTO AGEVOLATO

MODALITÀ ALTERNATIVE DI CALCOLO DELL'ONERE

Il d. l. 4/2019 ha introdotto una **nuova modalità di calcolo dell'onere dei periodi contributivi**, alternativa al calcolo a percentuale, c.d. riscatto agevolato:

- per i soli periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (anche in conseguenza dell'opzione per il contributivo);
- l'onere è determinato applicando l'aliquota del Fondo Lavoratori Dipendenti (33%) al minimale previsto per la gestione degli artigiani e commercianti (per il 2020 15.953 euro) per ogni anno da riscattare;
- Per le domande presentate nel 2020, l'onere è pari a **5.264,49 euro** per ogni anno di corso di studi che si intende riscattare;
- Spetta all'interessato scegliere, al momento della presentazione della domanda, la modalità di calcolo a percentuale o agevolata.

RISCATTO AGEVOLATO E OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, l'INPS ha precisato che il riscatto agevolato è consentito anche a quanti abbiano optato o optino per il calcolo contributivo della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'opzione in parola è consentita a quanti abbiano maturato un'anzianità contributiva:

1. al 31.12.1995, inferiore a 18 anni, e
2. al momento dell'opzione, pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

SEGUE: OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO E RISCATTO

Con successiva circolare n. 54 del 6 aprile 2021, l'INPS ha ulteriormente specificato le conseguenze del momento di esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo sul riscatto, distinguendo tra:

- 1. Opzione esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto:** i periodi da riscattare non sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo a percentuale del sistema contributivo.
- 2. Opzione esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto:** i periodi da riscattare sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo matematico (per la parte retributiva) e a percentuale (per la parte contributiva).
- 3. Opzione esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto:** i periodi riscattati sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo matematico (per la parte retributiva) e con il metodo a percentuale (per la parte contributiva).
- 4. Opzione esercitata al momento del pensionamento e contestuale domanda di riscatto:** i periodi da riscattare sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo contributivo del sistema contributivo.

IL RISCATTO PER I SOGGETTI INOCCUPATI

Se l'interessato è un soggetto inoccupato, che non è mai stato iscritto ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria:

- Si applica la stessa modalità di calcolo del riscatto agevolato;
- Il contributo è versato dall'INPS in apposita evidenza contabile separata del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti, viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, è trasferito, su domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale in cui si iscriva.

RISCATTO E DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE

La circolare n. 54 del 6./04/2021 dell'INPS si occupa anche del caso in cui il lavoratore abbia esercitato la domanda di totalizzazione e sia iscritto ad una o più gestioni che debba calcolare il pro rata con il sistema retributivo:

- di regola l'onere di riscatto dei periodi ante 1° gennaio 1996 deve essere calcolato con il metodo matematico;
- il lavoratore può tuttavia decidere di riscattare questi periodi con il metodo a percentuale del sistema contributivo;
- in tale caso la domanda di riscatto deve essere presentata alla gestione che liquida il *pro rata* con il contributivo;
- i periodi riscattati ante 1° gennaio 1996 con il metodo a percentuale non sono presi in considerazione per calcolare l'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

RISCATTO E DOMANDA DI CUMULO

La circolare n. 54 del 6./04/2021 dell'INPS si occupa infine del caso in cui il lavoratore abbia esercitato la domanda di cumulo.

- Il lavoratore può esercitare la facoltà di opzione al sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1 comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335 e in questo caso l'onere di riscatto dei periodi ante 1° gennaio 1996 è calcolato con il metodo a percentuale e non con quello matematico.
- Questi periodi riscattati non sono presi in considerazione per calcolare l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

IL SIMULATORE PER CALCOLARE IL COSTO DEL RISCATTO

- Con il messaggio n°3080 del 13 .09.2021, l'INPS ha comunicato che è attivo un **nuovo servizio che fornisce delle informazioni sulle varie tipologie di riscatto della laurea (agevolato, inoccupato, ordinario) e sui vantaggi fiscali derivanti dal pagamento dell'onere.**
- Il servizio è attualmente riservato ai **lavoratori inoccupati** e a **coloro che rientrano interamente nel sistema di calcolo contributivo della futura pensione.**
- L'INPS provvederà successivamente a rilasciare una nuova versione.
- Ciascun lavoratore interessato potrà autenticarsi con le proprie credenziali per ottenere una simulazione più accurata che utilizza anche i suoi dati che risultano negli archivi INPS.
- Per accedere al simulatore si può cliccare su questo *link*: <https://serviziweb2.inps.it/ASo207/SimCalPrePen/riscatto/>